

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONETI, DONATI, ZACCARI, BELLISARIO, BALDINI**
e **TIRABASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1961

Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla Vostra approvazione è quello di permettere alle scuole secondarie di avvalersi dell'opera dei maestri laureati. È a tutti nota infatti la grave penuria di insegnanti nella scuola secondaria e, in particolare, nelle scuole per gli alunni dagli anni 11 ai 14.

Fino ad ora gli insegnanti elementari laureati di ruolo non potevano accettare incarichi o supplenze nelle scuole secondarie senza rinunciare al posto di ruolo nella scuola elementare. In tale modo la scuola secondaria veniva privata di personale laureato, particolarmente qualificato rispetto al semplice laureato, per la sua pre-

parazione pedagogico-didattica e per la sua esperienza di insegnante.

Ci preme anche sottolineare che il presente disegno di legge non concede alcun privilegio agli insegnanti elementari, salvo quello della conservazione del posto di ruolo per un solo quadriennio. Essi pertanto non entreranno nei ruoli della scuola secondaria se non attraverso la via normale del concorso.

Il disegno di legge non comporta oneri finanziari per ragioni evidenti; se mai l'onere complessivo è ridotto, se si tiene presente che, per un quadriennio, il posto di maestri con vari anni di servizio verrà affidato ad insegnanti fuori ruolo il cui trattamento sarà senz'altro inferiore a quello del personale da essi sostituito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli insegnanti elementari di ruolo laureati possono essere conferiti, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, incarichi d'insegnamento o supplenze annuali nelle scuole secondarie.

Gli insegnanti stessi hanno diritto a conservare il posto di ruolo nella scuola elementare per non oltre un quadriennio dal conseguimento del primo incarico o della prima supplenza annuale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il servizio prestato dagli insegnanti elementari nelle scuole secondarie ha valore a tutti gli effetti giuridici ed economici nel ruolo di provenienza. Per tutto il periodo dell'incarico o supplenza, l'insegnante riceve il trattamento previsto per l'incarico ottenuto, conservando però *ad personam*, anche ai fini della pensione, le eventuali differenze fra il trattamento spettantegli per la sua qualifica nel ruolo di provenienza ed il trattamento previsto per l'incarico ricoperto.